

# Deposito incontrollato di rifiuti e responsabilità

T.A.R. Piemonte, Sez. I 29 maggio 2018, n. 664 - Giordano, pres.; Ravasio, est. - Visentin (avv.ti Ciardi, Santagostino) c. Comune di Valduggia (avv.ti Gorla, Viscio, Ginex) ed a.

**Sanità pubblica - Deposito incontrollato di rifiuti - Ordinanza di rimozione dei rifiuti, avvio al recupero o smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi - Ex proprietario del fondo.**

(*Omissis*)

FATTO

RICORSO N. 823/2016 R.G.

1. La presente controversia prende origine da un accertamento che ARPA Vercelli ha effettuato nel corso dell'anno 2014 in Comune di Valduggia presso la sede della I.V.A.K. – Industria Valsesiana Accessori Cromati a responsabilità limitata, alla quale la Provincia di Vercelli ha rilasciato, il 30 ottobre 2007, autorizzazione integrata ambientale per attività con codice IPPC 2.6, “impianti di trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 mc”.

2. Trattasi di società che di fatto ha cessato la attività produttiva all'aprile 2013 ed è stata messa in liquidazione dal 6 dicembre 2013 a causa della perdita o riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale; dal Certificato della locale CCIA prodotto in atti risulta inoltre che a quella data il sig. Emanuele Visentin risultava essere amministratore unico, nominato a tale carica a far tempo dal 9 marzo 2013 (inizialmente fino al 31 ottobre 2013 e poi fino al 31 dicembre 2013: si veda la visura CCIA, iscrizione del 21 novembre 2013, Visentin Emanuele “cessazione amministratori – nomina/conferma amministratori”; e l'iscrizione del 12 dicembre 2013 Visentin Emanuele “cessazione dalla carica o qualifica” e Ghetti Alberto “nomina carica e/o qualifica”); che il sig. Alberto Ghetti è stato nominato liquidatore a far tempo dal 6 dicembre 2013; che, infine, con sentenza del Tribunale di Vercelli iscritta alla CCIA il 6 ottobre 2014 (pag. 6 della visura CCIA), la società è stata dichiarata fallita.

3. E' stato proprio il curatore fallimentare ad avvedersi, nel corso del primo accesso presso la sede della società, che all'interno dei capannoni si trovavano vasche contenenti liquidi presumibilmente costituenti lo scarto di lavorazioni di cromatura e di natura nociva. Per tale ragione ha convocato in loco, il 5 novembre 2014, tecnici di ARPA e dei Vigili del Fuoco al fine di ottenere una valutazione della situazione.

4. A seguito del sopralluogo, ARPA Vercelli ha prodotto una relazione (doc. 6 Di parte ricorrente) nella quale si dà atto che l'attività produttiva è ferma da molto tempo, non è più attivo l'allacciamento elettrico, lo stabilimento è incustodito e sono presenti tre vasche relative a tre linee di trattamento galvanico ancora piene dei liquidi di trattamento e lavaggio. Nel corso del sopralluogo ARPA ha rilevato la presenza di diversi rifiuti tossici, e precisamente: a) cromo esavalente, acido solforico, soda caustica, contenuti all'interno delle vasche di depurazione dei reflui nonché in fusti; b) nell'area Nord dello stabilimento, all'interno del capannone, “fanghi di depurazione filtropressati, costituenti rifiuto pericoloso identificato con codice CER 110109: nella relazione ARPA riferisce che “stante la loro collocazione in bacinelle metalliche impilate non è stato possibile stimare la quantità del rifiuto presente, non si sono riscontrati percolamenti”; c) nella zona Sud, bacinelle metalliche contenenti residui della pulitura dei metalli, costituenti rifiuto pericoloso codice CER 120114, “fanghi di lavorazione contenenti sostanze pericolose”; d) all'esterno dei fabbricati sotto tettoia, rottami metallici, rifiuti codice CER 170405 “ferro e acciaio”, imballaggi e sacconi contenenti presumibilmente polveri provenienti dai sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera; e) un silos collocato nel cortile Est era ritenuto contenere residui metallici derivanti da molatura, rifiuti codice CER 120104 “polveri e particolato di materiali non ferrosi”. ARPA ha quindi concluso la relazione raccomandando di provvedere con urgenza: alla messa in sicurezza delle linee di trattamento galvanico, mediante svuotamento e bonifica delle vasche di processo e di quelle destinate ad ospitare reflui, svuotamento e pulizia delle componenti impiantistiche, disconnessione fisica di tutte le apparecchiature per la movimentazione dei liquidi, alla messa in sicurezza di serbatoi fissi e mobili contenenti sostanze pericolose, adottando adeguati sistemi di contenimento al fine di confinare eventuali sversamenti accidentali; al censimento e smaltimento a norma di legge di tutti i rifiuti presenti, liquidi e solidi.

5. Di seguito a tale report il Sindaco del Comune di Valduggia ha più volte sollecitato la curatela fallimentare nonché gli altri Enti coinvolti ad effettuare con sollecitudine le necessarie azioni di bonifica e smaltimento dei rifiuti tossici presenti nel sito della I.V.A.K.

6. Su richiesta della Regione Piemonte, pure allertata dal Comune di Valduggia, ARPA Vercelli ha effettuato un secondo sopralluogo presso la sede della I.V.A.K. in data 3 luglio 2015, allorché non veniva riscontrato alcun mutamento rispetto a quanto verificato il precedente 5 novembre 2014.



7. Su delega della Procura della Repubblica i tecnici di ARPA Vercelli hanno effettuato ulteriori accertamenti il 9 ed il 23 novembre 2015: come si desume dal relativo verbale, di cui alla nota ARPA n. 27T/15 del 4 dicembre 2015, nella occasione essi hanno accertato che all'interno del complesso industriale, in notevole stato di abbandono, erano ancora presenti le molteplici tipologie di rifiuti riscontrate nel corso dell'accesso del novembre 2014; hanno inoltre constatato che tutti i vari prodotti chimici giacenti nelle vasche della linea galvanica e della linea di depurazione, essendo ormai scaduti e non più utilizzabili, costituivano essi pure rifiuti. I tecnici di ARPA hanno confermato la presenza di fanghi filtropressati dei quali hanno riferito essere "contenuti in una trentina di bacinelle metalliche del volume di circa 0,5 mc cadauna. Pur non potendo verificare il contenuto di tutte le bacinelle poiché impilate è possibile supporre, adottando un approccio cautelativo, la presenza di circa una decina di metri cubi di fanghi"; hanno inoltre confermato, nella occasione, la presenza di rottami metallici, di contenitori vuoti di prodotti utilizzati per la attività galvanica, di sacconi contenenti presumibilmente polveri recuperate dai sistemi di abbattimento e, infine, di "prodotti chimici scaduti e prodotti ausiliari della depurazione, liquidi di processo ancora presenti nelle vasche delle tre linee galvaniche, acque reflue nelle varie sezioni dell'impianto di depurazione": rispetto a questa ultima tipologia di prodotti i tecnici ARPA hanno rilevato che "Poiché i citati prodotti e liquidi non risultano più utilizzabili o trattabili in sito dopo la cessazione della attività produttiva, si ritiene che gli stessi siano da considerarsi rifiuti...La quantificazione dei citati rifiuti non è facilmente stimabile nel dettaglio; si ritiene che complessivamente l'entità del volume dei rifiuti sopra descritti potrebbe corrispondere a diverse decine di metri cubi. Relativamente ai liquidi di processo più pericolosi, contenenti elevate concentrazioni di composti di Cromo e Nichel, ancora presenti nelle linee galvaniche, si ritiene che il volume complessivo possa corrispondere ad una ventina di metri cubi". I tecnici di ARPA hanno quindi considerato che tutti i menzionati rifiuti giacevano nei capannoni della I.V.A.K. approssimativamente dall'aprile 2013, periodo in cui la attività industriale risultava essere cessata, e che era quindi trascorso il termine massimo, di un anno, entro il quale tali rifiuti avrebbero dovuto essere smaltiti, in ossequio all'art. 183 lett. bb) del D. L. 152/2006; i tecnici di ARPA prefiguravano pertanto la consumazione del reato di cui all'art. 192 comma 1 del D. L. 152/2006.

8. Con nota n. prot. 7408 del 1° febbraio 2016, indirizzata al Sindaco del Comune di Valduggia e per conoscenza alla Procura della Repubblica, alla Provincia di Vercelli, alla Regione ed al curatore del Fallimento, ARPA Vercelli ha invitato il Sindaco a disporre con ordinanza la rimozione dei rifiuti giacenti all'interno dei capannoni della I.V.A.K., significando che allo stato essi integravano un deposito incontrollato di rifiuti.

9. Il Sindaco del Comune di Valduggia con ordinanza n. 1425 del 2 maggio 2016, assunta ai sensi dell'art. 192 comma 3 D. L. 152/2006, ha dunque ordinato "agli ex proprietari, amministratori, rappresentanti di persona giuridica dell'immobile I.V.A.K. – come risultante da documentazioni in atti....." di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti giacenti in sito, nonché al ripristino dello stato dei luoghi.

10. Detta ordinanza è stata notificata, tra gli altri, anche al sig. Emanuele Visentin, che l'ha impugnata con ricorso poi rubricato al n. 823/2016 R.G.: con tale ricorso egli ha in sostanza allegato di aver cessato dall'incarico di amministratore unico alla data del 31 ottobre 2013, quando le sostanze presenti nello stabilimento non erano ancora qualificabili in termini di "rifiuto" per i quali vi fosse l'obbligo di avvio a smaltimento o recupero. Dopo il 31 ottobre 2013 il Visentin anche volendo non avrebbe più potuto intervenire. In ogni caso solo nel marzo 2016 il Visentin è venuto a conoscenza della pendenza di un procedimento amministrativo avente ad oggetto lo smaltimento dei rifiuti siti nello stabilimento dell'I.V.A.K.

10.1. Su questi presupposti ha dedotto, a sostegno della impugnazione, i seguenti motivi:

I) violazione a falsa applicazione dell'art. 192 D. L. 152/2006, della l.241/90, eccesso di potere sotto vari profili: l'ordinanza impugnata si fonda su una istruttoria incompleta e assolutamente lacunosa, come dimostra il fatto che mai ARPA Vercelli ha segnalato il Visentin per aver tenuto comportamenti negligenti integranti deposito incontrollato di rifiuti;

II) violazione dell'art. 192 D. L. 152/2006 ed eccesso di potere per grave travisamento dei presupposti irragionevolezza ed ingiustizia manifesta: nel caso di specie ARPA non ha mai prefigurato una ipotesi di deposito incontrollato di rifiuti diversa da quella conseguente al superamento del termine massimo di un anno, ma se così è al Visentin non può essere ascritto alcun addebito, dal momento che l'anno è venuto a scadenza nell'aprile 2014, quando egli non aveva più alcun potere; allo stesso, inoltre, neppure è ascrivibile la violazione della prescrizione n.11 dell'AIA, che fa onere di ripristinare il sito secondo quanto indicato nel piano di dismissione, in quanto tale onere scatta solo alla cessazione definitiva della attività, che è sopravvenuta solo con la dichiarazione di fallimento.

11. Il Comune di Valduggia si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

12. In esito alla camera di consiglio del 14 settembre 2016 il Collegio ha accolto la domanda incidentale di sospensione, contestualmente fissando la discussione del merito alla pubblica udienza del 22 marzo 2017 (successivamente rinviata per consentire la proposizione di motivi aggiunti).

13. Richiesta dal Comune di Valduggia di effettuare un nuovo sopralluogo, ARPA Vercelli effettuava il 14 ottobre 2016 una nuova ispezione dei luoghi, in occasione della quale non sono emerse movimentazioni o smaltimenti dei rifiuti ma sono state effettuate stime dei quantitativi dei rifiuti presenti in sito.

13.1. Per quanto riguarda i fanghi filtropressati, codici CER 110109, contenuti in 89 bacinelle metalliche poste nell'area Nord, i tecnici di ARPA, dato atto che ogni bacinella è riempita in media per 0,201 mc/cadauna, ne ha stimato il volume totale in 17,898 mc;

13.2. I materiali filtranti, codice CER 150202, contenuti in 3 sacchi allocati sotto una tettoia, ciascuno contenente un volume di 1mc, sono stati stimati avere un volume di 3 mc;

13.3. I fanghi di pulitura, codice CER 120114, contenuti in 7 bacinelle metalliche, sono stati stimati avere un volume di mc 2,171;

13.4. ARPA ha anche riscontrato la presenza di ulteriori rifiuti, non evidenziatisi sino a quel momento in quanto allocati in area non visibile dal piano di calpestio. Trattasi di: 7 fusti di plastica blu, del volume di 200 litri cadauno, contenenti un prodotto anti-incrostante e anticorrosivo, sei fusti da 50 litri ciascuno contenenti acido cromatico, e 2 fusti di metallo da 200 litri ciascuno, privi di indicazioni e presumibilmente contenenti rifiuti pericolosi generati dalla attività galvanica, per un volume totale di 1,9 mc.

13.5. In totale ARPA ha stimato un volume di rifiuti tossici di 23 metri cubi per i quali l'art. 183 n. 2 lett. bb) del D. L.vo 152/2006 imponeva la modalità di smaltimento trimestrale e non già annuale ed ha concluso il rapporto affermando che, assumendo l'aprile 2013 quale ultima data di produzione, avrebbero potuto e dovuto essere avviati a smaltimento al massimo entro il luglio 2013, dal Visentin e, successivamente, dal liquidatore Alberto Ghetti, rimasto in carica sino alla dichiarazione di fallimento.

14. In esito a tale accertamento il Comune di Valduggia ha avviato il procedimento finalizzato al ritiro in autotutela della ordinanza n. 1425/2016 ed alla adozione di una nuova ordinanza, notiziandone sia il sig. Visentin che il liquidatore Alberto Ghetti: il ricorrente Visentin ha fatto pervenire osservazioni tendenti, nella sostanza, a sminuire l'attendibilità delle misurazioni dei volumi effettuate dai tecnici di ARPA, a ribadire che il "deposito incontrollato di rifiuti" rilevante ai sensi dell'art. 192 D. L.vo 152/2006 poteva ritenersi integrato solo a far tempo dall'aprile 2014, non essendovi alcuna prova concreta relativa al superamento di 10 mc di giacenza di rifiuti ed evidenziare una presunta contraddittorietà tra quanto accertato da ARPA in esito al sopralluogo del 14 ottobre 2016 e quanto invece accertato in esito alle precedenti ispezioni.

15. Il Sindaco del Comune di Valduggia, con ordinanza n. 1478 dell'8 febbraio 2017, dato atto di tutti gli accertamenti effettuati nel corso della intera vicenda, ha disatteso le osservazioni presentate dal Visentin, e ciò sul rilievo che i tecnici di ARPA hanno effettuato misurazioni puntuali; che nel frattempo non risultano essere state effettuate movimentazioni all'interno dei capannoni; e che non sussiste la prefigurata contraddittorietà tra i vari accertamenti eseguiti da ARPA. Rilevato che infine che ai sigg. Visentin e Ghetti è ascrivibile una colpa specifica, originante dal mancato adempimento ad una specifica prescrizione dell'AIA, il Sindaco ha disposto la revoca in autotutela della ordinanza n. 1425 del 2 maggio 2016 ed ha rinnovato ai signori Emanuele Visentin, in qualità di amministratore unico dal 9 marzo al 31 ottobre 2013 nonché ed Alberto Ghetti, in qualità di liquidatore dal 6 dicembre 2013 al 6 ottobre 2014, l'ordine di effettuare entro i successivi novanta giorni la rimozione dei rifiuti ed il loro avvio a recupero o smaltimento.

16. Avverso tale nuovo provvedimento il sig. Visentin ha proposto motivi aggiunti di impugnazione e ne ha chiesto l'annullamento deducendo:

I) violazione e falsa applicazione della L. 241/90, degli artt. 183 e 192 del D. L.vo 152/2006, eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, violazione del principio di trasparenza: non si comprende per quale motivo i tecnici di ARPA siano giunti, in occasione del sopralluogo dell'ottobre 2016, a conclusioni completamente diverse da quelle assunte in precedenza, configurando una ipotesi di deposito incontrollato diversa da quella conseguente al decorso dell'anno; appare inverosimile che mai prima dell'ottobre 2016 i tecnici di ARPA abbiano effettuato misurazioni dei volumi di rifiuti e del resto anche nella nota del 4 dicembre 2015 essi quantificavano in meno di 30 metri cubi i rifiuti presenti in loco, dei quali solo 10 mc quelli pericolosi, quindi non si comprende per quale ragione i rifiuti pericolosi nel 2016 siano diventati 23 mc; si tratta di una quantificazione presuntiva dei rifiuti rilevata ex post a distanza di tre anni; inoltre si deve considerare che a seguito dei sopralluoghi effettuati nel novembre 2015, solo i fanghi di depurazione filtropressati erano stati ritenuti tossici, e peraltro di essi si riferiva essere stoccati in una trentina di bacinelle, e non già 89, come emerso a seguito dell'accesso dell'ottobre 2016; i prodotti chimici utilizzati nelle linee galvaniche e nell'impianto di depurazione delle acque reflue sono diventati rifiuti solo in epoca successiva; in definitiva non v'è alcuna certezza che quando il Visentin cessò dalla carica di amministratore nello stabilimento fossero stoccati rifiuti tossici in quantità superiore a 10 mc, il cui mancato avvio a smaltimento ha integrato la fattispecie di cui all'art. 192 D. L.vo 152/2006;

II) violazione e falsa applicazione della L. 241/90, degli artt. 183 e 192 del D. L.vo 152/2006, eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, violazione del principio di proporzionalità e del principio "chi inquina paga": l'ordinanza pone a carico del Visentin conseguenze irragionevoli e sproporzionate nella misura in cui lo obbliga allo smaltimento di rifiuti che tali non erano al momento in cui quegli cessava dalla carica di amministratore unico.

17. Il Comune di Valduggia ha resistito anche ai motivi aggiunti. Richiamate le osservazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e della relazione di ARPA del 25 ottobre 2016, il Comune ha rimarcato: che i verbali redatti dai funzionari dell'ARPA hanno natura di atto pubblico con fede privilegiata e che il ricorrente non ha contestato nelle

forme dovute quanto riferito nell'ultimo verbale; che non v'è contraddittorietà tra i vari accertamenti compiuti da ARPA in quanto solo in occasione del sopralluogo del 14 ottobre 2016 i tecnici hanno compiuto misurazioni puntuali dei volumi; che non è credibile l'ipotesi che alcuno si sia introdotto all'interno dell'area di pertinenza della azienda per allocarvi ulteriori quantitativi di bacinelle contenenti fanghi; che già nella nota del 4 dicembre 2015 si riferiva la qualifica di rifiuto ai liquidi presenti nelle vasche di depurazione e di trattamento galvanico ed ai prodotti necessari a tali processi e che si quantificava in circa 10 mc il quantitativo di fanghi filtropressati ed in circa 20 mc il quantitativo di liquidi contenenti sostanze pericolose; che il sig. Visentin è stato regolarmente coinvolto nel procedimento sfociato nella ordinanza dell'8 febbraio 2017 e che, infine, non è ravvisabile nella ordinanza impugnata una sanzione irragionevole o sproporzionata tenuto conto del fatto che i liquidi utilizzati nelle linee galvaniche e nell'impianto di depurazione hanno assunto la qualifica di "rifiuto" dal momento in cui è cessata l'attività, nell'aprile 2013.

18. Il ricorso è stato chiamato alla camera di consiglio del 7 giugno 2017: nella occasione il Collegio ha respinto l'istanza di sospensione cautelare per difetto di fondatezza delle varie censure.

19. Su appello del ricorrente l'ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 231/2017 è stata riformata: richiamata la sentenza n. 3672/2017 e l'ordinanza n. 3892/2017 e considerata la posizione del sig. Visentin, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4185/2017 ha rilevato che *"le argomentazioni dell'appellante, ivi compresa quella relativa alla dedotta violazione del contraddittorio in sede di accertamenti tecnici (CdS, sez.IV, n. 1301 del 2016), meritino l'approfondimento proprio della fase il necessario"* e per l'effetto ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di trattazione del merito.

20. Dopo scambio di memorie e documenti il ricorso è stato infine chiamato e introitato a decisione alla pubblica udienza del 21 febbraio 2018.

RICORSO N. 401/2017 R.G.

21. Avverso l'ordinanza del sindaco n. 1478 dell'8 febbraio 2017 ha proposto impugnazione anche il sig. Alberto Ghetti.

21.1. Questi ha precisato che l'attività produttiva era cessata nell'aprile 2013 in via di mero fatto- in quanto la società era in trattativa prima per cedere l'azienda a potenziali acquirenti, poi per conferirla in affitto d'azienda – e che solo con la dichiarazione di fallimento *"lo stabilimento IVAK veniva avviato alla definitiva dismissal"*. Ha inoltre rilevato che nel maggio 2015 il curatore del Fallimento rispondeva alle insistenti richieste del Sindaco di attivarsi per la messa in sicurezza del sito, rappresentando che si erano già verificati almeno una decina di episodi di intrusione, nonostante l'installazione di un impianto di videosorveglianza.

21.2. A sostegno del ricorso il sig. Ghetti ha dedotto, con unico articolato motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 192 D. L.vo 152/2006: richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui l'abbandono incontrollato di rifiuti si perfeziona solo con una condotta attiva, il ricorrente ha sostenuto che l'illecito in parola non può essere ascritto al liquidatore di una società che sia nominato ed intervenga dopo che i rifiuti sono stati creati e depositati, omettendo di rimuoverli: nel caso in esame il Ghetti è stato nominato liquidatore quando l'attività era già cessata; in ogni caso il deposito incontrollato di rifiuti deve essere connotato da un coefficiente psicologico di colpevolezza, non accertato dalla Amministrazione comunale e comunque non ravvisabile in capo al liquidatore, che non disponeva della liquidità necessaria per procedere allo sgombero.

22. Il Comune di Valduggia si è costituito anche in questo giudizio per resistere al ricorso, rilevando, oltre a quanto dedotto anche nella memoria di costituzione nel giudizio n. 823/2016 R.G., : che l'art. 192 comma 2 del D. L.vo 152/2006 pone lo sgombero dei rifiuti sia a carico dell'autore del deposito incontrollato – in questo caso la società I.V.A.K. – sia a carico del soggetto proprietario dell'area interessata cui il deposito sia imputabile per dolo o colpa, essendo comunque responsabili per una persona giuridica i rispettivi amministratori e rappresentanti legali: tale è nella fattispecie anche il sig. Ghetti, che in qualità di liquidatore dal 6 dicembre 2013 è divenuto legale rappresentante della società assumendo le responsabilità dell'amministratore ai sensi dell'art. 2489 comma 2 c.c. e che in tale sua qualità ha omesso di effettuare lo sgombero dei rifiuti ed ha altresì omesso di implementare le misure di ripristino previste dall'A.I.A. in caso di cessazione definitiva della attività. La giurisprudenza citata dal ricorrente sarebbe inconferente, e peraltro la Corte di cassazione, con sentenza n. 11491 del 15.12.2010, avrebbe esteso al liquidatore le responsabilità in materia di rifiuti: e difatti il sig. Ghetti ed il sig. Visentin sono stati citati a giudizio per rispondere del reato di deposito incontrollato di rifiuti.

23. Anche il ricorso in esame è stato chiamato alla camera di consiglio del 7 giugno 2017, in occasione della quale il Collegio, con ordinanza n. 233/2017, ha respinto la domanda cautelare sulla base della seguente motivazione: *"Ritenuto che l'istanza cautelare non sia positivamente apprezzabile sotto il profilo del fumus boni iuris, tenuto conto: a) dei profili di peculiarità che differenziano il caso di specie – incentrato sulla figura del liquidatore nominato ai sensi degli artt.2482 bis e ss c.c. e investito di poteri anche di esercizio provvisorio dell'impresa – dalla casistica riferita alle figure del curatore e del liquidatore fallimentare; b) neppure il precedente valorizzato in ricorso (Cass. pen. 30388/2009) appare pertinente al caso, in quanto riferito al reato di abbandono di rifiuti e non già alla condotta omissiva di mancata rimozione degli stessi; c) l'inosservanza degli obblighi di legge integra una ipotesi di colpa specifica, apprezzabile ai fini della integrazione dei presupposti dell'art.192 d.lgs. 152/2006"*;

24. La indicata ordinanza è stata riformata, in sede d'appello, dal Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza n. 3892/2017, ha così statuito: *"Considerato che sulla base degli approdi interpretativi di una recente sentenza di questo Consiglio, n.*



3672/2017 che questo Collegio condivide, nel caso di rifiuti prodotti da un'attività imprenditoriale oramai cessata non è applicabile l'art. 192 TUA; che, comunque, il liquidatore giudiziale, intimato con l'ordinanza sindacale emanata ai sensi del suddetto articolo, non era alla data di emanazione della stessa detentore dei rifiuti prodotti dall'impresa cessata", per l'effetto sospendendo l'atto impugnando e mandando al Tribunale territoriale per la sollecita fissazione della udienza di discussione del merito.

25. Anche il ricorso n. 401/2017 R.G. è stato chiamato alla pubblica udienza del 21 febbraio 2017, allorché è stato introitato a decisione.

## DIRITTO

26. Preliminarmente il Collegio dispone la riunione del ricorso n. 401/2017 R.G. al ricorso n. 823/2016 R.G., attesa l'evidente connessione oggettiva, derivante dalla identità del provvedimento impugnato e della vicenda fattuale sottostante, nonché dalla parziale identità delle parti in causa.

27. Sempre in via preliminare va dato atto della intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente al ricorso introduttivo del giudizio n. 823/2016, essendo stata l'ordinanza impugnata con tale atto ritirata autonomamente dal Comune.

28. Il ricorso per motivi aggiunti proposto dal sig. Visentin deve invece essere respinto.

29. Prima di procedere alla disamina delle doglianze ivi articolate il Collegio deve rilevare che il ricorrente a mezzo di esse non ha dedotto la illegittimità della ordinanza n. 1478/2017 sotto il profilo della incompetenza del Sindaco ad adottarla, né egli ha contestato che la mera detenzione di rifiuti in violazione dei limiti individuati dall'art. 183 comma 1 lett. bb) D. L.vo 152/2006 per il deposito temporaneo possa astrattamente integrare il deposito o l'abbandono incontrollato di rifiuti diviso all'art. 192 del D. L.vo 152/2006. Il sig. Visentin si è invece limitato a contestare di non essere incorso, nel periodo di tempo in cui egli è stato responsabile della società IVAK, in violazione delle norme sul deposito temporaneo di rifiuti, non essendosi accumulati, nel periodo di tempo medesimo, rifiuti per un cubaggio tale da renderne necessario l'immediato avvio a smaltimento o recupero: il ricorso per motivi aggiunti, in particolare, punta a contestare la attendibilità dell'accertamento dell'ARPA del 14 ottobre 2016 nella parte in cui esso quantifica il volume delle varie categorie di rifiuti rinvenute in sito, e ciò allo scopo di sentir acclarare che al momento in cui il Visentin cessava dalla carica di amministratore della I.V.A.K. i rifiuti accumulatisi erano ancora legalmente detenuti a titolo di "deposito temporaneo" ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. bb) del D. L.vo 152/2006.

29.1. Il Collegio esaminerà pertanto il ricorso per motivi aggiunti presentato nel ricorso n. 823/2016 R.G. tenendo conto della anzidetta interpretazione delle censure articolate dal ricorrente, rispetto alle quali i rilievi mossi dal Consiglio di Stato nella ordinanza cautelare n. 4185/2017 non paiono pertinenti, appunto perché non tengono conto del fatto che le censure articolate dal ricorrente non tendono a mettere in dubbio né la qualifica del Visentin quale detentore e/o responsabile dei rifiuti nel periodo in cui egli era amministratore, né la possibilità di ascrivere la detenzione di rifiuti in violazione dei termini del deposito temporaneo tra le condotte che possono integrare l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti. Da questo punto di vista il ricorrente nella memoria depositata il 19 gennaio 2018 ha effettivamente ed inammissibilmente allargato il thema decidendum, in tutta evidenza "correggendo il tiro" secondo le indicazioni desumibili dalla ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 4185/2017.

30. In punto di fatto il Collegio ritiene ancora di dover preliminarmente chiarire che, contrariamente a quanto è sempre stato dato per scontato da ARPA e dal Comune, il ricorrente non è affatto cessato dalla carica di amministratore al 31 ottobre 2013, bensì al 6 dicembre 2013, in concomitanza con la nomina del liquidatore: ciò si desume chiaramente dalle iscrizioni effettuate in data 21 novembre 2013 e 12 dicembre 2013 alla Camera di Commercio e risultanti dal Certificato relativo alla I.V.A.K. s.r.l. Il dato viene qui sottolineato per la ragione che nel presente giudizio il ricorrente ha sempre dichiarato di aver cessato dalla carica il 31 ottobre 2013, all'evidenza sfruttando l'errore in cui erano incorse ARPA ed il Comune, lasciando intendere che tra il 31 ottobre 2013 ed il 6 dicembre 2013 la società fosse rimasta senza un amministratore o responsabile: tale comportamento processuale appare al Collegio particolarmente indicativo di mancanza di attendibilità del sig. Visentin, il quale, persino innanzi al Consiglio di Stato, nel giudizio d'appello n. 6275/2017 R.G., ha affermato (a pag. 4 del ricorso, 2° paragrafo) di essere cessato dalla carica nell'ottobre 2013, per poi ammettere (a pag. 13, rigo 4, del medesimo ricorso) di essere cessato dalla carica di amministratore nel dicembre 2013, successivamente omettendo, nelle ultime memorie depositate nel presente giudizio, di chiarire la circostanza, come imponeva la buona fede e la correttezza che devono essere mantenuti dalle parti nel corso del giudizio. Come infra si vedrà, il fatto che il Visentin risulti cessato dalla carica di amministratore al 6 dicembre 2013, e non al 31 ottobre 2013, non influisce sulla legittimità della ordinanza oggetto di gravame, perché comunque i rifiuti di cui è stato ordinato lo sgombero avrebbero dovuto essere avviati a smaltimento e recupero entro il 31 luglio 2013. La effettiva data di cessazione dalla carica di amministratore del Visentin avrebbe potuto, tuttavia, essere rilevante ove il termine ultimo per l'avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti fosse maturato dopo il 31 ottobre 2013, ed in vista di una simile eventualità non può essere sottaciuto il comportamento scorretto tenuto dal ricorrente che, peraltro, a sua volta taccia di inattendibilità l'operato dei tecnici di ARPA.



31. Principiando dall'esame del primo motivo aggiunto, nella parte che denuncia il mancato coinvolgimento del sig. Visentin nell'accertamento compiuto dai tecnici di ARPA il 14 ottobre 2016 (doglianza che in verità è stata articolata in maniera piuttosto "larvata" e che emerge da una unica frase a pag. 11 del ricorso per motivi aggiunti, là ove il ricorrente, nell'ambito della esposizione del primo motivo di ricorso afferma che "*risulta evidente il grave travisamento dei presupposti di fatto nonché la contraddittorietà delle risultanze istruttorie, recepite e fatte proprie dal Comune di Valduggia .....a fortiori considerando il mancato coinvolgimento dell'odierno ricorrente.....*") va subito chiarito che l'ordinanza dell'8 febbraio 2017 è stata adottata dopo che il Comune di Valduggia, con nota del 21 dicembre 2017 n. prot. 5878, ha comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento finalizzato alla revoca della ordinanza del 2 maggio 2016 ed alla emissione di una nuova ordinanza ai sensi dell'art. 192 del D. L.vo 152/2006, allegando a tale nota copia del verbale dell'ARPA relativo all'accesso compiuto il 16 ottobre 2016.

31.1. In risposta a tale nota il ricorrente solo il 25 gennaio 2017 ha presentato una memoria di osservazioni con la quale ha contestato, in via del tutto generica, la attendibilità degli ultimi accertamenti eseguiti da ARPA, essenzialmente perché in contraddizione con le risultanze degli accertamenti precedenti: nella occasione il ricorrente non ha chiesto di poter effettuare autonomi accertamenti (ad esempio finalizzati a verificare se i fanghi presenti in tutte le 89 bacinelle rinvenute nel capannone avessero la stessa composizione chimica e provenissero dallo stesso o da diversi produttori, o almeno se le 89 bacinelle avessero tutte uguale aspetto e dimensioni, o fossero invece diverse), non ha prefigurato l'avvenuta intrusione di estranei nella sede aziendale che vi avessero illegalmente abbandonato rifiuti, né ha indicato elementi tali da far dubitare della esattezza del numero di bacinelle contenenti i fanghi, conteggiate appunto da ARPA in 89. Il ricorrente neppure ha chiesto che ARPA effettuasse un nuovo sopralluogo alla presenza sua o di suo delegato o consulente di parte e neppure ha insistito per effettuare un autonomo sopralluogo, riservandosi di mettere a disposizione ulteriori elementi di prova. In definitiva, dunque, il sig. Visentin, pur avendo la possibilità di verificare di persona l'esattezza dei dati esposti nell'ultimo verbale di ARPA – possibilità che era concreta, giacché non v'è ragione di dubitare che se avesse chiesto di poter accedere all'immobile il Curatore fallimentare vi avrebbe consentito, sia pure con l'adozione di cautele - non ne ha profittato, limitandosi ad insinuare, peraltro solo nel corso del giudizio, l'illegittimità degli accertamenti effettuati da ARPA il 14 ottobre 2016 a motivo del suo mancato coinvolgimento nel sopralluogo del 14 ottobre 2016.

31.2. Ciò chiarito il Collegio non ritiene meritevole di favorevole valutazione la censura in esame, pure volendola ritenere compiutamente articolata nel ricorso per motivi aggiunti anche con riferimento alla violazione dell'art. 192 comma 3 del D. L.vo 152/2006 (e non solo con riferimento alla L. 241/90) e perciò come finalizzata a censurare il fatto che gli ultimi accertamenti di ARPA Piemonte non sono stati effettuati in contraddittorio con il sig. Visentin. E' infatti fuori di dubbio che l'ordinanza impugnata è stata adottata dopo che al Visentin è stata data la possibilità di esaminare il verbale degli accertamenti del 14 ottobre 2016 e di contrastarne le risultanze. E' parimenti evidente che il ricorrente nel corso di tutta la vicenda non ha mai allegato alcun elemento concreto dal quale potessero desumersi le quantità di prodotti e rifiuti pericolosi presenti in azienda sia al momento in cui cessava de facto l'attività produttiva, nell'aprile 2013, sia nel momento in cui il Visentin cessava dall'incarico di amministratore (fatture di acquisto e relativi documenti di trasporto, fatture di vendita, modelli di accompagnamento dei rifiuti avviati a smaltimento, bollette di consumo della elettricità, tutti documenti che il Visentin avrebbe potuto chiedere al curatore e/o al liquidatore di visionare ed estrarre in copia e dai quali avrebbe potuto essere ricostruito il volume di attività dell'ultimo anno o degli ultimi mesi ed il correlativo ammontare di rifiuti prodotti e correttamente smaltiti). Il mancato coinvolgimento del Visentin nell'accertamento del 14 ottobre 2016 si riduce, quindi, ad una censura formale e comunque inammissibile per difetto di interesse, perché con il proprio comportamento extraprocessuale il ricorrente ha dimostrato di non avere interesse, verosimilmente non essendone in grado, di contraddire in maniera attiva agli accertamenti compiuti da ARPA.

32. Acclarato che gli accertamenti compiuti dai tecnici di ARPA il 14 ottobre 2016 non possono essere tacciati di illegittimità per violazione della L. 241/90 e/o per violazione dell'art. 192 comma 3 del D. L.vo 152/2006, il Collegio non può che prendere atto del fatto che tale verbale ha dignità di atto pubblico avente fede privilegiata e pertanto il relativo contenuto avrebbe dovuto essere contestato dal Visentin mediante querela di falso, e non già mediante semplici argomentazioni difensive. Ad ogni modo, pure prescindendo da tale considerazione il Collegio non ritiene che quanto riferito dai tecnici di ARPA sia ragionevolmente contestabile per le seguenti ragioni.

32.1. Nel corso dell'accertamento del 14 ottobre 2016 i tecnici di ARPA si sono limitati a quantificare la consistenza volumetrica dei fanghi di depurazione codice CER 110109, di materiali filtranti codice CER 150202 e dei fanghi di pulitura metalli codice CER 120114. La presenza dei fanghi codici CER 110109 e 120114 era stata rilevata sin dal sopralluogo del 5 novembre 2014; i filtri codice CER 150202 erano contenuti in tre sacchi, di cui pure era stata rilevata la presenza al 5 novembre 2014 e che però, non essendo stati aperti in quel momento, si riteneva contenessero polveri di abbattimento.

32.2. La misurazione della volumetria e peso specifico dei predetti rifiuti è stata effettuata con una metodologia che appare conforme a comuni regole di buon senso e ragionevolezza, ovvero stimando la capacità ed il riempimento di ciascuno dei contenitori contenenti i rifiuti e moltiplicando tale dato per il numero dei contenitori rilevato in sito.

32.2.1. I fanghi di depurazione e di pulitura metalli, in particolare, sono stati trovati giacenti in "bacinelle" della capacità di 0,395mc/cadauna, le quali, dalle fotografie allegate, appaiono tutte della medesima tipologia e forma. Relativamente

ai fanghi di depurazione filtropressati i tecnici ARPA hanno rinvenuto 89 di queste bacinelle, delle quali hanno stimato a campione (*“ottenuta dalla verifica di alcuni contenitori”*) il riempimento medio in 0,201 mc/cadauna. Moltiplicato tale dato per gli 89 contenitori si è ottenuta una volumetria totale di 17,898 mc di tale rifiuto. Quanto, invece, ai fanghi di pulitura metalli, essi sono stati rinvenuti solo in 7 bacinelle, il cui riempimento è stato stimato con un volume complessivo di 2,171 mc di rifiuto.

32.2.2. I materiali filtranti, stoccati in tre sacchi del volume di 1 mc ciascuno, sono stati stimati avere un volume di 3 mc.

32.3. Il ricorrente sottolinea che il numero di bacinelle contenente i fanghi di depurazione, 89, non sarebbe credibile, e ciò per la ragione che nel corso di precedenti accertamenti ARPA ha indicato al riguardo un numero ben diverso, cioè 30: il ricorrente allude in particolare alla informativa di reato 27T/15 che i tecnici di ARPA hanno trasmesso alla Procura della Repubblica di Vercelli il 4 dicembre 2015, redatta a seguito di ulteriori accertamenti eseguiti il 9 ed il 23 novembre 2015. Ivi si riferisce che i fanghi codice CER 110109 sono *“collocati all’interno del capannone, nell’area nord dello stabilimento, e sono contenuti in una trentina di bacinelle metalliche del volume di circa 0,5 metri cubi cadauna. Pur non potendo verificare il contenuto di tutte le bacinelle poiché impilate è possibile supporre, adottando un approccio cautelativo, presenza di circa una decina di metri cubi di fanghi”*.

32.4. Al Collegio pare evidente che nel novembre 2015 i tecnici di ARPA non abbiano messo in atto alcuna azione particolare per accertare il numero effettivo di bacinelle, delle quali si riferisce essere *“impilate”*; dalla fotografia che le rappresenta, allegata sia alla relazione del 4 dicembre 2016 sia alla relazione dell’ottobre 2016, si evince che esse erano contenute in cassoni, che erano accatastate per svariati metri di altezza e che la relativa conta imponeva di spostarle. Le fotografie dei luoghi sono comunque identiche, e quindi è evidente che i tecnici si sono riferiti, in entrambe le occasioni, agli stessi contenitori stoccati nello stesso locale della parte Nord dello stabilimento; tali fotografie, inoltre, non consentono di apprezzare differenze dalle quali si possa inferire che, tra il dicembre 2015 e l’ottobre 2016, i contenitori hanno subito degli spostamenti o che altri ne sono stati aggiunti. Inoltre non viene riferito, nell’ottobre 2016, di eventuali differenze tra i contenitori o nel materiale in essi stoccato, ad evidenziare che una parte dei fanghi possa provenire da diverso stabilimento o attività produttiva. All’esatto opposto i tecnici ARPA hanno allegato alla relazione una sola fotografia riprodotte le caratteristiche dei fanghi filtropressati (la n. 2), sull’evidente presupposto che tutte le bacinelle avessero il medesimo contenuto. L’ipotesi che ai 30 contenitori stimati nel dicembre 2015 *“a occhio”* altri ne siano stati aggiunti per mano di ignoti, penetrati illecitamente nell’area dello stabilimento allo scopo di ivi smaltire illecitamente fanghi similari, appare dunque assolutamente inconsistente.

32.5. Quanto dianzi rilevato consente di affermare che non v’è reale contraddizione tra i vari verbali redatti dai tecnici di ARPA, che evidentemente hanno effettuato accertamenti a mano a mano più approfonditi secondo le richieste che provenivano dal Comune di Valduggia e dalla Procura della Repubblica: in particolare il fatto che essi abbiano effettuato misurazioni accurate del volume dei rifiuti solo nell’ottobre 2016 appare coerente con il fatto che solo dopo l’ordinanza cautelare n. 317 del 15 settembre 2016 è emersa la necessità di accertare accuratamente i volumi al fine di stabilire se e quando fosse stato superato il cubaggio che rendeva il deposito di rifiuti illegale, perché in violazione dei limiti sul deposito temporaneo.

32.6. Il Collegio non ritiene dunque contestabili i dati stimati dai tecnici ARPA nell’ottobre 2016, che tra l’altro, con particolare riferimento ai fanghi e residui di filtrazione, appaiono coerenti anche con i dati della produttività aziendale, la quale solo nel 2012, già in fase di calo produttivo, aveva generato 69,26 tonnellate di fanghi, per un volume complessivo annuo di 129,46 metri cubi.

32.7. Costituendo dato pacifico che la attività produttiva è stata fermata nell’aprile 2013, si può assumere che i rifiuti presenti in loco e stimati dai tecnici ARPA nell’ottobre 2016 sono stati prodotti al massimo entro il 30 aprile 2013; posto che la I.V.A.K. s.r.l. era stata autorizzata, con l’A.I.A., al deposito temporaneo di rifiuti come disciplinato dall’art. 183 comma 1 lett. bb) del D. L.v 152/2006, tali rifiuti avrebbero dovuto essere allontanati dal sito aziendale ed avviati a recupero o smaltimento, al più tardi, entro il 31 luglio 2013.

33. Il ricorrente sig. Visentin era amministratore unico dal marzo 2013 e quindi, in qualità di legale rappresentante della I.V.A.K. s.r.l. all’epoca di produzione dei rifiuti di che trattasi nonché all’epoca in cui è venuto a scadere il termine per allontanarli dal deposito temporaneo, egli ha assunto rispetto ad essi il ruolo di produttore e di responsabile del loro corretto avvio a recupero o smaltimento, ciò che non ha fatto. L’ordinanza impugnata, relativamente ai rifiuti di cui sino ad ora si è detto, è stata dunque correttamente indirizzata al ricorrente Visentin Emanuele, il quale – si ribadisce – non l’ha impugnata sotto il profilo della incompetenza del Sindaco né per la ragione che l’illegale detenzione di rifiuti da parte del produttore e/o l’omesso avvio a recupero o smaltimento non costituirebbe condotta sanzionabile ai sensi dell’art 192 D. L.vo 152/2006. Nel presente giudizio, insomma, non è contestabile l’assunto secondo cui la condotta omissiva del produttore/responsabile dei rifiuti, che appunto ometta di avviarli a recupero o smaltimento a tempo debito, integri abbandono o deposito incontrollato di rifiuti che il sindaco possa sanzionare con ordinanza ai sensi dell’art. 192 comma 3 D. L.vo 152/2006.

34. L’ordinanza impugnata valuta inoltre la sussistenza di un coefficiente psicologico di colpevolezza in capo al ricorrente, dato dalla violazione delle disposizioni concernenti il deposito temporaneo di rifiuti di cui all’art. 183 comma 1 lett. bb), espressamente richiamate dall’A.I.A.. Tale valutazione, ancorché corretta, appare però addirittura ultronea, in

quanto il ricorrente non assume, rispetto alla fattispecie di abbandono incontrollato di rifiuti che gli è stata contestata, la veste di proprietario o di titolare di diritto reale o personale sull'area, estraneo ai fatti, risultando semmai autore dell'illecito mediante comportamento omissivo: ebbene, l'art. 192 comma 3 citato impone di verificare la sussistenza di un coefficiente di colpevolezza solo con riferimento a coloro che abbiano la disponibilità dell'area e che siano estranei alla condotta di abbandono/deposito incontrollato, mentre consente di prescindervi nei confronti dell'autore dell'illecito. Per tale ragione l'indagine sulla colpa del ricorrente appare superflua, ancorché le conclusioni cui l'ordinanza impugnata è giunta sul punto siano ineccepibili.

35. Va infine rilevato che contrariamente a quanto il ricorrente sembra credere, l'ordinanza impugnata non gli fa obbligo di rimuovere anche i liquidi e sostanze, di varia natura, presenti nelle vasche di trattamento galvanico o di depurazione delle acque reflue, che residuerebbero a seguito dello svuotamento delle vasche stesse e dei relativi impianti: l'ordinanza impugnata fa riferimento solo ai rifiuti codici CER 110109, 150202 e 120114 di cui al verbale ARPA del 25 ottobre 2016. In particolare va rilevato che l'unica parte della ordinanza impugnata in cui si riferisce degli accertamenti riguardanti le sostanze liquide pericolose presenti nel sito aziendale, è quella che riporta uno stralcio delle osservazioni formulate dal legale del ricorrente nel gennaio 2017. Di conseguenza, anche il dispositivo della ordinanza, ancorché riferito genericamente ai "rifiuti presso gli immobili ex produttivi della Ditta I.V.A.K..." deve essere letto come riferito ai soli rifiuti oggetto di verifica quantitativa nel corso del sopralluogo del 14 ottobre 2016, e di cui ARPA ha riferito nel verbale del 25 ottobre 2016, e cioè – si ripete solo i rifiuti codici CER 110109, 150202 e 120114, i quali soltanto il ricorrente è tenuto a rimuovere in esecuzione della ordinanza del Sindaco del Comune di Valduggia n. 1478 dell'8 febbraio 2017.

36. Tutto quanto sopra premesso e considerato il Collegio ritiene entrambe le doglianze articolate nel ricorso per motivi aggiunti depositato nell'ambito del giudizio n. 823/2016 R.G. prive di fondamento.

37. Passando alla disamina del ricorso presentato dal sig. Ghetti il Collegio deve rilevare che anche in questo caso il gravame non è diretto a far accertare che la condotta contestata da ARPA e dall'Amministrazione comunale non sarebbe idonea ad integrare il deposito o l'abbandono incontrollato di rifiuti e sia pertanto sanzionabile con l'ordinanza di rimozione adottata dal sindaco ai sensi dell'art. 192 comma 3 D. L.vo 152/2006.

37.1. La questione va precisata perché nella ordinanza cautelare n. 3892/2017, con cui il Consiglio di Stato ha sospeso, nei confronti del ricorrente Ghetti, il provvedimento qui gravato, si richiama la sentenza n. 3672/2017 a giustificare il fatto che all'omesso smaltimento di rifiuti prodotti da una attività imprenditoriale ormai cessata non sarebbe applicabile la citata norma, sull'abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.

37.2. Il Collegio rileva che nella motivazione della citata sentenza n. 3672/2017 non pare *ex se* dirimente la constatazione della cessazione della attività imprenditoriale produttiva di rifiuti. Si legge infatti ai paragrafi 14 e 14.1: "*si tratta di rifiuti presenti sul sito industriale derivanti dalla produzione (e non avviati allo smaltimento) quando l'industria era in attività; nonché di materiali che, se l'attività fosse continuata, sarebbero rientrati nel ciclo della produzione, ma che, con l'attività cessata, sono anch'essi divenuti rifiuti da smaltire. Tanto risulta inequivocabilmente dalla relazione dell'Arpa, acquisita dal giudice di primo grado. Ciò consente di sgombrare subito il campo da ogni ipotesi di applicazione dell'art. 192 cit. che presuppone la presenza di rifiuti abbandonati da terzi sconosciuti...*". Più oltre, al paragrafo 16.3, la decisione in esame afferma ancora: "*Parimenti norma residuale e di completamento del sistema è quella introdotta dall'art. 192 dello stesso decreto. Si tratta di una previsione generale di chiusura in materia di rifiuti - nella parte in cui disciplina gli interventi in caso di abbandono e deposito incontrollato, imputabile a soggetti diversi da chi i rifiuti li produce o li gestisce quando rispetto a questi operino altre specifiche disposizioni - la quale prevede il potere tipizzato del sindaco di prescrizione delle operazioni necessarie e l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati con recupero delle somme anticipate.*" Pare dunque evidente che per la decisione in considerazione la condotta consistente nell'omesso smaltimento di rifiuti prodotti da una attività imprenditoriale cessata, ed ancora presenti sul sito industriale di produzione, a priori non possa essere ricondotta al deposito o abbandono incontrollato di rifiuti perché tale illecito suppone che i rifiuti vengano abbandonati o depositati da un terzo estraneo rispetto al luogo di abbandono o di deposito.

37.3. In verità dall'esame della giurisprudenza, essenzialmente penale, formatasi già nella vigenza del D. L.vo 22/97, ma non mutata anche a seguito della entrata in vigore del D. L.vo 152/2006, emerge che l'abbandono o il deposito di rifiuti da parte di un terzo estraneo costituisce solo una delle possibili varianti della fattispecie già contemplata dall'art. 14 del D. L.vo 22/97, ed oggi dall'art. 192 del D. L.vo 152/2006: infatti la giurisprudenza afferma che l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti in linea di principio origina anche dal mancato rispetto di uno qualsiasi dei vincoli che caratterizzano il c.d. deposito temporaneo. Questo ultimo consiste nel raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo dove vengono prodotti, alle condizioni previste un tempo dall'art. 6, lett. m) del D. L.vo 152/2006 ed oggi dall'art. 183 comma 1 lett. bb) del D. L.vo 152/2006: da tale definizione emerge che il deposito temporaneo può essere effettuato solo dal soggetto produttore e solo all'interno dell'area in cui sono prodotti i rifiuti medesimi. Peraltro il deposito temporaneo richiede anche il rispetto di determinate tempistiche e quantitativi di smaltimento, nonché di determinate modalità di raccolta dei rifiuti, sull'evidente presupposto che tali misure sono nel complesso idonee ad evitare che il produttore dei rifiuti possa perderne il controllo. Di conseguenza la giurisprudenza ha affermato che la violazione delle condizioni imposte dalla legge per il deposito temporaneo di rifiuti deve qualificarsi, quando i rifiuti rimangano giacenti presso il sito di produzione: a) deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti è prodromico ad una operazione





di smaltimento che, in assenza di autorizzazione o comunicazione, è sanzionata penalmente dall'art. 51 comma 1 d.lg. n. 22 de 1997 (ora art. 256 comma 1 d.lg. n. 152 del 2006); b) messa in riserva, se il materiale è in attesa di una operazione di recupero che, essendo una forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo la cui carenza integra gli estremi del reato previsto dall'art. 51 comma 1 d.lg. n. 22 del 1997 (ora art. 256 comma 1 d.lg. n. 152 del 2006); c) deposito incontrollato o abbandono quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero, e tale condotta è sanzionata come illecito amministrativo se posta in essere da un privato e come reato contravvenzionale se tenuta da un responsabile di enti o titolare di impresa (art 50 comma 1 e 51 comma 2 d.lg. n. 22 del 1997, ora art. 255 comma 1 e 256 comma 2 d.lg. n. 152 del 2006). Quando l'abbandono dei rifiuti è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi, il fenomeno può essere qualificato come discarica abusiva. ( *ex multis*: Cassazione penale sez. III, 10/11/2009, n. 49911; Cassazione penale, sez. III, 05/12/2005, n. 2033). Dunque, nel caso in cui i limiti del deposito temporaneo vengano violati ma i rifiuti rimangono depositati nel luogo di produzione, il discrimine tra le figure di gestione non autorizzata di rifiuti ed il deposito /abbandono incontrollato è costituito dal fatto che sia, o meno, apprezzabile l'intendimento del produttore di avviare i rifiuti a smaltimento o recupero, venendosi a configurare un deposito incontrollato ai sensi dell'art. 192 D. L.vo 152/2006 in difetto di tale intendimento.

37.4. Il fatto che i rifiuti siano giacenti sul luogo di produzione, allora, non esclude a priori la configurabilità dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti, che pertanto può integrarsi anche con riferimento a rifiuti prodotti da una attività imprenditoriale cessata e lasciati a giacere *sine die* sul luogo di produzione.

37.5. A fronte di ciò spettava ai ricorrenti contestare in modo specifico che l'ordinanza impugnata è illegittima perché il deposito di rifiuti giacente presso il capannone della I.V.A.K. non integrerebbe, malgrado la violazione dei limiti del deposito temporaneo, un deposito incontrollato. Il ricorrente Visentin, invece, si è difeso limitandosi ad allegare che non sarebbero mai state violate, durante il suo mandato, le condizioni del deposito temporaneo, mentre il ricorrente Ghetti ha sostenuto di non aver preso parte attiva alla condotta illecita, in quanto nominato quando l'attività produttiva era già cessata, ed inoltre nei suoi confronti farebbe difetto il coefficiente di colpevolezza, ragione per cui non può essere destinatario di una ordinanza ai sensi dell'art. 192 D. L.vo 152/2006. In mancanza di una tale specifica allegazione al Collegio è precluso valutare se nel caso in esame sussistano ragioni per escludere il deposito incontrollato di rifiuti, per ragioni diverse dalla violazione delle condizioni del deposito temporaneo.

38. Ciò chiarito il Collegio deve disattendere anche il ricorso prodotto dal sig. Ghetti in quanto nella sua qualità di liquidatore egli è succeduto nella rappresentanza della società e, quindi, anche nella giuridica detenzione dei rifiuti ancora depositati nel sito, assumendosi le responsabilità relative alla gestione degli stessi: sul punto giova ricordare che ai sensi dell'art. 188 del D. L.vo 152/2006 il produttore ed il detentore dei rifiuti di regola rimangono responsabili della corretta gestione dei rifiuti per tutto il relativo ciclo, salvo che provino di averli affidati a soggetto autorizzato al recupero o smaltimento, facendosi rilasciare dallo stesso anche uno dei formulari di accompagnamento debitamente compilati. E la sentenza n. 3672/2017 del Consiglio di Stato contiene importanti precisazioni sul rilievo che assume la detenzione dei rifiuti: *"In base al diritto comunitario (art. 14 par. 1 della Dir. 2008/98/CE), i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale, o dai detentori del momento, o dai detentori precedenti dei rifiuti. Questo costituisce un'applicazione del principio "chi inquina paga" (considerando n. 1 della Dir. 2008/98/CE). In definitiva, la detenzione dei rifiuti fa sorgere automaticamente un'obbligazione comunitaria avente un duplice contenuto: (a) il divieto di abbandonare i rifiuti; (b) l'obbligo di smaltire gli stessi. Se per effetto di categorie giuridiche interne questa obbligazione non fosse eseguibile, l'effetto utile delle norme comunitarie sarebbe vanificato (v. Corte giust. UE, Sez. IV 3 ottobre 2013 C-113/12, Brady, punti 74-75). Solo chi non è detentore dei rifiuti, come il proprietario incolpevole del terreno su cui gli stessi siano collocati, può invocare l'esimente interna dell'art. 192 comma 3 del d.lgs. n. 152 del 2006. La curatela fallimentare, che assume la custodia dei beni del fallito, anche quando non prosegue l'attività imprenditoriale, non può evidentemente avvantaggiarsi dell'art. 192 cit., lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall'attività imprenditoriale dell'impresa cessata. Nella qualità di detentore dei rifiuti secondo il diritto comunitario, la curatela fallimentare è obbligata a metterli in sicurezza e a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero. Il rilievo centrale che, nel diritto comunitario, assume la detenzione dei rifiuti risultanti dall'attività produttiva pregressa, a garanzia del principio "chi inquina paga", appare, del resto, coerente con la sopportazione del peso economico della messa in sicurezza e dello smaltimento da parte dell'attivo fallimentare dell'impresa che li ha prodotti. D'altra parte, dal rilievo centrale che assume la figura del detentore dei rifiuti, discende la non pertinenza di tutte quelle obiezioni, svolte dalla curatela, che trovano il loro perno nella non configurabilità di un fenomeno giuridico di tiposuccessorio tra società fallita e curatela. Sia nell'ottica della negazione della successione nella titolarità dell'autorizzazione AIA, che peraltro non è neanche logicamente configurabile in caso di cessazione dell'attività dell'impresa che i rifiuti produceva. Sia nell'ottica della non configurabilità, sulla base del diritto fallimentare, di un subentro nella titolarità del patrimonio della società fallita, che è solo gestito per le finalità connesse al munus publicum del soddisfacimento della massa dei creditori."*

38.1. Se dunque persino il curatore deve ormai essere riconosciuto come "detentore" dei rifiuti presenti nel sito della azienda fallita, risultando perciò gravato dell'obbligo di smaltimento, a maggior ragione deve essere considerato tale, cioè "detentore" di rifiuti, il liquidatore di una azienda, posto che tale soggetto assume la rappresentanza legale e la amministrazione della azienda in un momento in cui essa è ancora vitale e nei confronti di essa sono pertanto certamente



efficaci le prescrizioni contenute nell'A.I.A., tra le quali quella che consente il deposito temporaneo con i limiti indicati dall'art. 183 comma 1 lett. bb) del D. L.vo 152/2006. Pertanto, così come l'amministratore, omettendo di avviare a recupero o smaltimento i rifiuti giacenti presso la I.V.A.K. in violazione dei limiti del deposito temporaneo, il sig. Ghetti ha contribuito a perpetuare gli effetti del deposito incontrollato, già integrato dal comportamento dell'amministratore Visentin, concorrendovi e reiterandolo a propria volta. Il ricorrente Ghetti, quindi, a tutti gli effetti assume la veste di co-autore del deposito incontrollato, e quindi anche nei di lui confronti è irrilevante lo stato soggettivo di colpevolezza.

38.2. Come già precisato nella disamina del ricorso per motivi aggiunti prodotto dal sig. Visentin, la violazione dei limiti del deposito temporaneo deve ritenersi correttamente accertata dai tecnici di ARPA.

38.3. Giova peraltro ribadire che, avendo l'ordinanza impugnata ad oggetto solo i rifiuti codici CER110109, 150202 e 120114, anche il ricorrente Ghetti deve ritenersi obbligato solo alla rimozione dei suddetti rifiuti, il cui volume è stato puntualmente quantificato nel corso del sopralluogo del 24 ottobre 2016.

39. Conclusivamente: sul ricorso introduttivo del giudizio n. 823/2016 R.G. è cessata la materia del contendere, mentre va respinto il ricorso per motivi aggiunti, come pure va respinto il ricorso n. 401/2017 R.G.

40. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese tra tutte le parti.

*(Omissis)*

